

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 397)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(BADINI CONFALONIERI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1972

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di turismo, prevede, al secondo comma, che resta di competenza degli organi statali, fino alla data del 31 dicembre 1972, la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui.

La disposizione interessa questo Ministero soprattutto in riferimento agli adempimenti connessi alla concessione delle provvidenze alberghiere e turistiche di cui alle leggi 12 marzo 1968, n. 326, 15 febbraio 1962, n. 69, e 22 luglio 1966, n. 614.

In particolare, sono in corso di definizione presso gli uffici circa 1300 pratiche, per le quali è già intervenuto il parere favorevole della competente Commissione ed è stata data comunicazione agli operatori interessati.

Per altro, ai fini del perfezionamento formale delle pratiche, con l'emanazione dei relativi decreti d'impegno, si rende necessario portare a termine una lunga e complessa

serie di adempimenti (richiesta di documentazione integrativa, assenso degli istituti di credito, determinazione dei tassi d'interesse, eccetera) che non consentono di esaurire l'iter delle pratiche entro la data del 31 dicembre 1972, prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972.

La situazione di disagio in cui l'Amministrazione è costretta ad operare si è ulteriormente aggravata per effetto della diminuzione del personale destinato al servizio, conseguente al trasferimento di alcuni elementi alle Regioni.

Poichè risulta chiara, dalla formulazione della disposizione contenuta nel citato articolo 9, la volontà del legislatore di consentire all'Amministrazione la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in fondi iscritti nei bilanci di esercizio antecedenti a quello del trasferimento alle Regioni, si ritiene rispondente alla *ratio* della disposizione la previsione di una proroga del termine del 31 dicembre 1972 al 31 marzo 1973.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, le parole « fino alla data del 31 dicembre 1972 », sono sostituite con le altre « fino alla data del 31 marzo 1973 ».